



Roma,

COMUNICATO UFFICIALE N. 51
Stagione Sportiva 2015/2016

Protocollo:

Si trasmettono, in allegato, i Comunicati Ufficiali N. 54/A, 55/A, 56/A, 57/A, 58/A, 59/A, e 60/A della F.I.G.C., inerenti provvedimenti della Procura Federale.

PUBBLICATO IN ROMA IL 24 LUGLIO 2015

IL SEGRETARIO GENERALE
(Massimo Ciaccolini)

IL VICE PRESIDENTE VICARIO
(Antonio Cosentino)

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 54/A

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 754 pf 14-15 adottato nei confronti del Sig. Alessandro GIANGIROLAMI, allenatore della società A.S.D. CIVITAVECCHIA 1920, avente ad oggetto la seguente condotta:
- Alessandro GIANGIROLAMI per aver, in violazione dell'art. 1 *bis*, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva e dell'art. 38, comma 1 del Regolamento del Settore Tecnico, sottoscritto per la stagione sportiva 2014/2015 un accordo economico in data 8 settembre 2012 con la società A.S.D. CIVITAVECCHIA 1920 quale allenatore in seconda della prima squadra partecipante al campionato di Serie D, con un compenso superiore al massimale stabilito dall'accordo LND-AIAC di cui al C.U. L.N.D. N. 1 del 1° luglio 2012;
- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 32 *sexies* del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Alessandro GIANGIROLAMI;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;

rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della sanzione di 2 mesi di sospensione nei confronti del Sig. Alessandro GIANGIROLAMI.

Si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

PUBBLICATO IN ROMA IL 23 LUGLIO 2015

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE
Carlo Tavecchio

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 55/A

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 657 pf 14-15 adottato nei confronti dei Sigg.ri Souleymane CAMARA, calciatore della società A.C. BELLARIA IGEA MARINA S.R.L., Ivan PICCOLI, dirigente accompagnatore della società A.C. BELLARIA IGEA MARINA S.R.L., Giorgio SCREPIS, dirigente accompagnatore della società A.C. BELLARIA IGEA MARINA S.R.L. e Francesco XAUSA dirigente accompagnatore della società A.C. BELLARIA IGEA MARINA S.R.L., avente ad oggetto la seguente condotta:

Souleymane CAMARA per aver, in violazione dell'art. 1 *bis*, comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione agli artt. 46, comma 6 del Codice di Giustizia Sportiva e artt. 39, 40 quater, 66 e 74, comma 4 delle N.O.I.F. ed al C.U. n. 31/A del 19.7.2013, disputato n. 21 gare nelle fila della società A.C. BELLARIA IGEA MARINA S.R.L., senza averne titolo perché ancora tesserato, in attesa del visto di esecutività da parte della Lega Nazionale Dilettanti, per la società di appartenenza SANTARCANGELO CALCIO S.R.L.;

Ivan PICCOLI per aver, in violazione dell'art. 1 *bis*, comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione all'art. 61, commi 5 e 6 delle N.O.I.F., svolto funzioni di accompagnatore ufficiale della società A.C. BELLARIA IGEA MARINA S.R.L. per n. 14 gare nelle quali è stato impiegato senza averne titolo perché ancora tesserato, in attesa del visto di esecutività da parte della Lega Nazionale Dilettanti, per la società di appartenenza SANTARCANGELO CALCIO S.R.L., il calciatore Souleymane CAMARA, sottoscrivendo le relative distinte consegnate ai Direttori di Gare;

Giorgio SCREPIS per aver, in violazione dell'art. 1 *bis*, comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione all'art. 61, commi 5 e 6 delle N.O.I.F., svolto funzioni di accompagnatore ufficiale della società A.C. BELLARIA IGEA MARINA S.R.L. per n. 6 gare nelle quali è stato impiegato senza averne titolo perché ancora tesserato, in attesa del visto di esecutività da parte della Lega Nazionale Dilettanti, per la società di appartenenza SANTARCANGELO CALCIO S.R.L., il calciatore Souleymane CAMARA, sottoscrivendo le relative distinte consegnate ai Direttori di Gare;

Francesco XAUSA per aver, in violazione dell'art. 1 *bis*, comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione all'art. 61, commi 5 e 6 delle N.O.I.F., svolto funzioni di accompagnatore ufficiale della società A.C. BELLARIA IGEA MARINA S.R.L. per n. 1 gara nelle quali è stato impiegato senza averne titolo perché ancora tesserato, in attesa del visto di esecutività da parte della Lega Nazionale Dilettanti, per la società di appartenenza SANTARCANGELO CALCIO S.R.L., il calciatore Souleymane CAMARA, sottoscrivendo le relative distinte consegnate al Direttore di Gara;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 32 sexies del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dei Sigg.ri Souleymane CAMARA, Ivan PICCOLI, Giorgio SCREPIS e Francesco XAUSA;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;

rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione delle sanzioni di 2 giornate di squalifica in Campionato nei confronti del Sig. Souleymane CAMARA, di 40 giorni di inibizione nei confronti del Sig. Ivan PICCOLI, di 25 giorni di inibizione nei confronti del Sig. Giorgio SCREPIS e di 10 giorni di inibizione nei confronti del Sig. Francesco XAUSA.

Si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

PUBBLICATO IN ROMA IL 23 LUGLIO 2015

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE
Carlo Tavecchio

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 56/A

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 725 pf 14-15 adottato nei confronti del Sig. Letterio TRIMARCHI, Presidente della società C.S. MESSINA SUD A.S.D. e della società C.S. MESSINA SUD A.S.D., avente ad oggetto la seguente condotta:

Letterio TRIMARCHI per aver, in violazione dell'art. 1 *bis*, comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva, deliberatamente sostenuto, con il reclamo del 23.02.2015 alla Corte Sportiva di Appello Territoriale presso il Comitato Regionale Sicilia-L.N.D., avverso la decisione del Giudice Sportivo Territoriale del 12.2.2015 relativa alla gara del campionato Giovanissimi Regionali POL. Magica Catania-C.S. Messina Sud A.S.D. del 7.2.2015, il sospetto privo di qualsiasi fondamento circa una presunta frode posta in essere dal Direttore di Gara, in concorso con i dirigenti della società POL. MAGICA CATANIA;

Società C.S. MESSINA SUD A.S.D. per responsabilità diretta ai sensi dell'art. 4, comma 1, del C.G.S.;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 32 *sexies* del Codice di Giustizia Sportiva, formulata del Sig. Letterio TRIMARCHI nell'interesse proprio e della società C.S. MESSINA SUD A.S.D., nella qualità di Presidente e Rappresentante Legale;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;

rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione delle sanzioni di due mesi di inibizione a svolgere qualsiasi attività sportiva nei confronti del Sig. Letterio TRIMARCHI e di euro 200,00 di ammenda nei confronti società C.S. MESSINA SUD A.S.D..

Si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

PUBBLICATO IN ROMA IL 23 LUGLIO 2015

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE
Carlo Tavecchio

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 57/A

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 855 pf 14-15 adottato nei confronti dei Sigg. Luca VALENTE, dirigente accompagnatore della società A.C.D. LENTATESE, Franco ERVAS dirigente accompagnatore della società A.C.D. LENTATESE e della società A.C.D. LENTATESE, avente ad oggetto la seguente condotta:

Luca VALENTE per aver, in violazione dell'art. 1 *bis*, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva in relazione all'art. 10, comma 2 del Codice di Giustizia Sportiva e dell'art. 61, delle N.O.I.F., sottoscritto le distinte delle gare del Campionato di Promozione girone A del C.R. Lombardia dove ha partecipato il calciatore Tommaso RONCALLI all'epoca dei fatti non tesserato per la A.C.D. LENTATESE;

Franco ERVAS per aver, in violazione dell'art. 1 *bis*, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva in relazione all'art. 10, comma 2 del Codice di Giustizia Sportiva e dell'art. 61, delle N.O.I.F., sottoscritto le distinte delle gare del Campionato di Promozione girone A del C.R. Lombardia dove ha partecipato il calciatore Tommaso RONCALLI all'epoca dei fatti non tesserato per la A.C.D. LENTATESE;

società A.C.D. LENTATESE per responsabilità oggettiva ai sensi dell'art. 4, comma 2 del C.G.S.;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 32 *sexies* del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dai Sigg.ri Luca VALENTE, Franco ERVAS e Mauro MONFRINI nell'interesse della società A.C.D. LENTATESE in qualità di Presidente;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione delle sanzioni di 90 giorni di inibizione nei confronti del Sig. Luca VALENTE, di 20 giorni di inibizione nei confronti del Sig. Franco ERVAS e di 2 punti di penalizzazione in classifica da scontarsi nel Campionato 2015/2016 ed € 500,00 di ammenda nei confronti della società A.C.D. LENTATESE.

Si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

PUBBLICATO IN ROMA IL 23 LUGLIO 2015

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE
Carlo Tavecchio

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 58/A

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 356 pf 14-15 adottato nei confronti della società U.S.D. COMABBIO, avente ad oggetto la seguente condotta:

società U.S.D. COMABBIO per violazione dell'art. 12, comma 3, del Codice di Giustizia Sportiva, anche in relazione all'art. 62, comma 2, comma 2 bis e comma 3 delle N.O.I.F., con riguardo alla condotta di un proprio sostenitore che ha introdotto all'interno dello stadio e lanciato verso la tribuna un razzo al termine della gara Ternanese-Comabbio del 16.11.2014;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 32 sexies del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Sergio DEGAUDENZI, nell'interesse della società U.S.D. COMABBIO in qualità di Presidente;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;

rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della sanzione di euro 500,00 di ammenda con diffida nei confronti della società U.S.D. COMABBIO.

Si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

PUBBLICATO IN ROMA IL 23 LUGLIO 2015

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE
Carlo Tavecchio

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 59/A

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 717 pf 14-15 adottato nei confronti dei Sigg.ri Manuel ERMETI, calciatore della società A.S.D. REAL MIRAMARE, Massimo GIORGETTI, dirigente accompagnatore della società A.S.D. REAL MIRAMARE, Francesco ESPOSITO, dirigente accompagnatore della società A.S.D. REAL MIRAMARE, Gianni FILIPPI, Presidente e legale rappresentante della società A.S.D. REAL MIRAMARE e della società A.S.D. REAL MIRAMARE, avente ad oggetto la seguente condotta:

Manuel ERMETI per aver, in violazione dell'art. 61, comma 6 delle N.O.I.F., partecipato a gare del Campionato di Promozione girone D del Comitato Regionale Emilia Romagna-L.N.D, nelle fila della società A.S.D. REAL MIRAMARE, senza averne titolo perché all'epoca dei fatti non tesserato in quanto svincolato;

Massimo GIORGETTI per aver, in violazione dell'art. 1 *bis*, del Codice di Giustizia Sportiva in relazione all'art. 10, comma 2 del Codice di Giustizia Sportiva e dell'art. 61, delle N.O.I.F., sottoscritto le distinte gara attestanti il regolare tesseramento del calciatore Manuel ERMETI, benché lo stesso all'epoca dei fatti non fosse tesserato per la società A.S.D. REAL MIRAMARE;

Francesco ESPOSITO per aver, in violazione dell'art. 1 *bis*, del Codice di Giustizia Sportiva in relazione all'art. 10, comma 2 del Codice di Giustizia Sportiva e dell'art. 61, delle N.O.I.F., sottoscritto le distinte gara attestanti il regolare tesseramento del calciatore Manuel ERMETI, benché lo stesso all'epoca dei fatti non fosse tesserato per la società A.S.D. REAL MIRAMARE;

Gianni FILIPPI per aver, in violazione dell'art. 1 *bis*, del Codice di Giustizia Sportiva in relazione all'art. 10, comma 2 del Codice di Giustizia Sportiva e dell'art. 61, delle N.O.I.F., benché lo stesso all'epoca dei fatti non fosse tesserato per la società A.S.D. REAL MIRAMARE;

società A.S.D. REAL MIRAMARE per responsabilità oggettiva ai sensi dell'art. 4, comma 2, del C.G.S.

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 32 *sexies* del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dai Sigg.ri Manuel ERMETI, Massimo GIORGETTI, Francesco ESPOSITO e Gianni FILIPPI, nell'interesse proprio e della società A.S.D. REAL MIRAMARE in qualità di Presidente e legale rappresentante;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;

rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione delle sanzioni di 5 giornate di squalifica in Campionato nei confronti del Sig. Manuel ERMETI, di 30 giorni di inibizione nei confronti del Sig. Massimo GIORGETTI, di 30 giorni di inibizione nei confronti del Sig. Francesco ESPOSITO, di 90 giorni di inibizione nei confronti del Sig. Gianni FILIPPI e di 6 punti di penalizzazione in classifica da scontarsi nel Campionato 2015/2016 ed € 1.200,00 di ammenda nei confronti della società A.S.D. REAL MIRAMARE.

Si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

PUBBLICATO IN ROMA IL 23 LUGLIO 2015

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE
Carlo Tavecchio

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 60/A

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 309 pf 14-15 adottato nei confronti dei Sigg.ri Lorenzo TOSCANO calciatore della società A.S.D. CHIGNOLESE, Stefano ROTA, dirigente accompagnatore ufficiale nonché legale rappresentante della società A.S.D. CHIGNOLESE e della società A.S.D. CHIGNOLESE, avente ad oggetto la seguente condotta:

Lorenzo TOSCANO per aver, in violazione dell'art. 1 *bis*, comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva e dell'art. 22, comma 2 del Codice di Giustizia Sportiva, disputato n. 2 gare del Campionato di Calcio A 5, Serie D, Girone C del Comitato Regionale Lombardia-L.N.D. nelle fila della società A.S.D. CHIGNOLESE, senza averne titolo perché squalificato;

Stefano ROTA per aver, in violazione dell'art. 1 *bis*, comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva e dell'art. 22, comma 2 del Codice di Giustizia Sportiva, sottoscritto le distinte di due gare del Campionato di Calcio A 5, Serie D, Girone C del Comitato Regionale Lombardia-L.N.D., nelle fila della società A.S.D. CHIGNOLESE ed autorizzando di conseguenza la partecipazione del calciatore Lorenzo TOSCANO, che non aveva titolo perché squalificato,

società A.S.D. CHIGNOLESE per responsabilità diretta ed oggettiva;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 32 *sexies* del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dai Sigg. Lorenzo TOSCANO e Stefano ROTA nell'interesse proprio e della società A.S.D. CHIGNOLESE in qualità legale rappresentante;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;

rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione delle sanzioni di 2 giornate di squalifica in gare ufficiali nei confronti del Sig. Lorenzo TOSCANO, di 40 giorni di inibizione nei confronti del Sig. Stefano ROTA e di 1 punto di penalizzazione ed euro 200,00 di ammenda nei confronti della società A.S.D. CHIGNOLESE.

Si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

PUBBLICATO IN ROMA IL 23 LUGLIO 2015

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE
Carlo Tavecchio